

**VERIFICHE E
ACCERTAMENTI
FISCALI DIGITALI:
«METODO
DELL'ALGORITMO»**



Antonio Sanges
17 giugno 2020

NORME TRIBUTARIE PASSARE DALLA «SEMPLIFICAZIONE» ALLA «SEMPLICITA'»

Ø Semplificazione => Implica un punto di partenza negativo, quindi una complessità eccessiva di norme tributarie da semplificare;

Ø Semplicità => Statuto del Contribuente Legge 212/2000 art. 3, 23, 53 e 97;

Ø Corte Cassazione => Sent. N. 9996/2020 –
Un ricorso privo di coerenza e chiarezza non può arrivare a determinare una sentenza.

ACCERTAMENTO ALGORITMO

- ➔ Sentenza Consiglio di Stato: N. 2936, 8472, 8473, 8474 (del 13 dicembre 2019) , 2270 (del 08 aprile 2019)
- ➔ Intelligenza Artificiale
- ➔ Giustizia Predittiva
- ➔ Processo Tributario Telematico

ACCERTAMENTO FISCALE DIGITALE

CONTRIBUENTI E CAPACITA' CONTRIBUTIVA

$$Y. = GZ. Vi \cdot \cdot (Y. - X.\beta)$$

- Funzione di stima che fornisce ADE per le modalità di calcolo della curva dei ricavi;
- Funzione di stima che fornisce ADE di misurare elasticità "valore aggiunto per addetto" e "ricavo per addetto"

FONTE "SCHEDA ILLUSTRATIVA SOSE 19/09/2018
EQUAZIONE DI HENDERSON 1984

Verifiche fiscali in Giappone attraverso "Intelligenza Artificiale"

Parametri di riferimento:

- Selezione soggetti da verificare;
- Analisi delle performance finanziarie, documenti di bilancio e comportamenti irregolari;
- Informazioni privilegiate ottenute da precedenti verifiche fiscali;

N.B.: Tale Procedimento nel 2019 ha rilevato 74 mila casi di evasione con aumento dell'1,8% rispetto al 2018.

(Fonte Italia Oggi 20 febbraio 2020)

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali:

Approfondire e studiare il rapporto tra "le nuove tecnologie" e le "norme del diritto tributario"

Gestire il "cambiamento digitale" nella realtà dell'operatore giuridico tributario

Accompagnare il "commercialista" quale utente di strumenti informatici e telematici a conoscitore delle relative implicazioni giuridiche

Intelligenza artificiale, giustizia predittiva e processo tributario

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali:

- Analisi del rischio di evasione fiscale (Circ. ADE N° 19/E/19; Provv. ADE N° 669173/2019); art. 1 commi 682 – 686 Legge Bilancio 2020 N° 160/19; art. 14 D. Legge N° 124/2019 – Legge N° 157/2019);
- Verifica fiscale informatica;
- Tenuta e conservazione delle scritture contabili digitali;
- Documentazione informatica rilevante ai fini fiscali;
- Accertamenti fiscali digitali metodo algoritmo;
- Intelligenza artificiale;
- Giustizia predittiva nel processo tributario telematico.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: analisi del rischio «evasione fiscale»

- Circolare ADE n° 19/E del 08 agosto 2019;
- Provvedimento ADE n° 669173/2019; art. 1 commi 682 – 686 Legge Bilancio 2020 n° 169/2019 n° 169/2019; art. 14 D. Legge n° 124/2019 Legge n° 157/2019;
- DPR n° 633/72;
- DPR n° 917/86;
- DPR n° 600/73;
- DPR n° 602/73;
- D. Lgs. N° 471/97;
- D. Lgs. N° 472/97.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

ADEMPIMENTO

Per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2019 – 2021 l'ADE ha individuato nella **"semplificazione degli adempimenti fiscali"** e nel **"rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale"**, la priorità di cui l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere conto nell'orientare le proprie attività.

NOVITA'

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 19/E/2019:

- Detta le **"linee guida"** sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale e sull'attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale;
- Indica agli uffici la strada da seguire in **materia di controlli ed accertamenti**.

OBIETTIVO PRIMARIO è la cosiddetta **"compliance"**, per favorire l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e l'emissione delle basi imponibili, ed evitare il contenzioso.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

**SOGGETTI
INTERESSATI**

Agenzie delle Entrate, contribuenti persone fisiche ed esercenti impresa, arti o professioni, sia in forma individuale, sia in forma societaria, compresi enti non commerciali e ONLUS

PROCEDURE

- Per conseguire gli obiettivi di politica fiscale le priorità sono: più semplificazioni fiscali e più contrasto all'evasione.
- Queste priorità richiedono azioni degli Uffici volte:
 - a favorire l'assolvimento degli obblighi tributari;
 - la conseguente emersione spontanea delle basi imponibili in una logica ex ante, cioè prima di emettere accertamenti;
 - contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso mirati interventi di controllo e accertamento ex post, cioè a posteriori, all'esito di specifiche analisi di rischio.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

SITUAZIONI CHE LEGITTIMANO I CONTROLLI DI NATURA "IMMEDIATA"

1. Fatturazione elettronica;
2. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
3. Ampliamento del regime forfettario;
4. Applicazione degli ISA

N.B.: per quanto attiene la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, i controlli "lampo" potranno, ad esempio, intercettare chi non indica nelle liquidazioni periodiche il valore del debito Iva.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

ELEMENTI RAPPRESENTATIVI DEL "RISCHIO FISCALE"

- Presenza di crediti Iva in apparenza non giustificabili;
- Effettuazione acquisti da soggetti che omettono la presentazione delle dichiarazioni fiscali delle comunicazioni delle liquidazioni Iva;
- Presenza di un elevato importo di costi residuali;
- Effettuazione di acquisti da controparte che dichiarano l'esercizio di attività rientranti nei codici ATECO residuali, quelli cioè la cui descrizione termina con la dicitura "n.c.a."
- Presenza di bassa redditività anche a fronte di ricavi costanti o in crescita nel tempo.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

SOGGETTI DI MEDIE DIMENSIONI

Per i "soggetti di medie dimensioni" i controlli automatizzati o standardizzati cominciano ad essere inadatti, evocando la necessità di attività di controllo puntuali e "su misura".

N.B.: Tale famiglia di soggetti viene suddivisa, per comodità, in ulteriori due gruppi:

1. Soggetti con volume d'affari/ricavi fino a 25 milioni di euro;
2. Soggetti con volume d'affari/ricavi oltre 25 milioni, sino a 100.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

SOGGETTI DI MEDIE DIMENSIONI

N.B.: Per la prima categoria, l'attenzione si concentra sui seguenti fenomeni (riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi e/o dall'analisi dei valori del conto economico del bilancio depositato al Registro Imprese):

- Omessa contabilizzazione ricavi e/o sottofatturazione;
- Deduzione di costi non documentati, non inerenti, fittizi;
- Valori anomali del magazzino.

N.B.: Per la seconda categoria, oltre alle casistiche di cui sopra, i riflettori vanno puntati sui fenomeni di pianificazione fiscale nazionale e internazionale che erodono la base imponibile,

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

SOGGETTI DI RILEVANTI DIMENSIONI

Le strategie di controllo si fondano prevalentemente sul grado di trasparenza del soggetto, con attenzione spostata sull'analisi del gruppo societario cui eventualmente appartiene;

N.B.: Nella valutazione si tiene conto dell'effettuazione della richiesta di tutoraggio, della circostanza che siano stati presentati interpelli, etc..

N.B.: Per ciascun soggetto viene compilata una scheda di rischio che viene periodicamente aggiornata.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

LE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI CORRENTI E L'USO DEL CONTANTE

Va segnalato l'avvio di procedure sperimentali che riguardano l'utilizzo dei dati provenienti dalla c.d. anagrafe dei conti e delle movimentazioni

N.B.: In particolare, le strutture operative faranno ricorso alla modalità istruttoria delle indagini finanziarie in relazione a specifiche tipologie soggettive **a più elevato rischio evasione**. La sperimentazione, in ordine al campione di posizioni selettive individuate sulla base dell'utilizzo delle informazioni comunicate all'archivio dei rapporti finanziari per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2014.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

LE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI CORRENTI E L'USO DEL CONTANTE

N.B.: In relazione alle società, che hanno conti movimentati e non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, è già stata compilata una lista di 156 soggetti nello scorso mese di giugno, determinando un'apposita azione da parte della GdF.

N.B.: Le prospettive future, che interesseranno anche le persone fisiche, saranno finalizzate a determinare anomalie tra i redditi dichiarati e gli incrementi dei saldi dei conti e dei depositi, presumibilmente a decorrere dal periodo 2016.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"


PERSONE FISICHE, INPUT DI CONTROLLO

- Anomalie risultanti dall'analisi sperimentale dei saldi di conto corrente (periodo 2014);
- Mancata risposta a lettere di compliance, in particolare riferite: omessa dichiarazione redditi fabbricati omessa dichiarazione redditi lavoro dipendente omessa dichiarazione assegni corrisposti dal coniuge;
- Presenza di segnalazioni in merito a redditi esteri;
- Anomalie da redditometro solo fino al periodo 2015;

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

LAVORATORI AUTONOMI, INPUT DI CONTROLLO

"Dati studi di settore" che evidenziano un ammontare cospicuo di costi, pur in presenza di compensi elevati;



Incrocio dei "dati dei compensi con le certificazioni uniche", con perfezionamento della ricostruzione;

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Circolare n° 19/E/2019"

ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS INPUT DI CONTROLLO

Presenza di elementi non conformi alla natura non profit del soggetto: tipologia di attività incoerente (somministrazione alimenti e bevande, organizzazione viaggi, intrattenimento e spettacolo) presenza di conti e depositi esteri, anche intestati al legale rappresentante.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali: "Provvedimento ADE n° 669173/2019"

ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE

- È avviata **"la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio"** di evasione per le società di persone e le società di capitali basata sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.
- La **"procedura individua"** le **società di persone e di capitali** per le quali emerge **un'incoerenza tra le disponibilità finanziarie risultanti dalle informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari e i ricavi/volume d'affari** – oltre l'imposta sul valore aggiunto – dichiarati per gli anni 2016 e 2017.
- I **"contribuenti individuati"** in base alla procedura di analisi del rischio di evasione sono potenzialmente selezionabili per l'effettuazione delle ordinarie attività di controllo.

Verifiche e Accertamenti fiscali digitali:

"Provvedimento ADE n° 669173/2019"

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA PROCEDURA DI ANALISI DEL RISCHIO EVASIONE SOCIETÀ PERSONE E CAPITALI

- ➔ La Divisione Contribuenti trasmette alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali, l'elenco delle posizioni di competenza, tramite un applicativo informatico al quale possono accedere utenti appositamente abilitati.
- ➔ Per ogni "posizione segnalata", è comunicata l'informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.
- ➔ Le "Direzioni Provinciali" valutano le posizioni comunicate ai fini dell'ordinaria attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte mediante la compilazione di una scheda di feedback, resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico.

Accertamenti fiscali digitali: "IL METODO DELL'ALGORITMO"

- Art. 1 comma 682 – 686 Legge Bilancio 2020 N° 160/2019;
- Art. 14 D. Legge N° 124/2019-Legge N° 157/2019;
- Art. 11 comma 4 D. Legge N° 201/2011 – Legge "Decreto Salva Italia";
- Art. 32 – 4 comma, 37, 38 DPR N° 600/1973;
- Art. 51 DPR N° 633/1972;

Accertamenti fiscali digitali: "IL METODO DELL'ALGORITMO"

- § Garante della protezione dati personali
parere N° 9106329 del 14 marzo 2019;
- § Consiglio di Stato sent. N° 2270 dell'08 aprile
2019;
- § ISA art. 9 D. Legge N° 50/2017 – Legge N°
96/2017;
- § Circolare AdE N° 19/E /2019

NULLITA' AVVISO DI ACCERTAMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E NOTIFICATO IN VIA ORDINARIA E/O MEZZO RACCOMANDATA

L'avviso di accertamento firmato digitalmente e notificato successivamente in via ordinaria risulta **nullo** ed emesso in violazione della normativa di cui all'art. 42 DPR 600/73, in quanto con lo stesso acquista validità solo se notificato a mezzo pec.

§ Commissione Tributaria Reg.le Campania Sent. N° 3848/2019

§ Comm. Trib. Prov.le Vicenza Sent. N° 74/2018

Sentenze Consiglio di Stato N. 2936, 8472, 8473, 8474 (Dicembre 2019)

N.B. L'utilizzo di una "procedura informatica" che conduce alla "decisione amministrativa" non deve essere stigmatizzata ma incoraggiata laddove tali attività automatizzate appaiono doverose declinazioni dell'art. 97 Costituzione (Principio buon andamento azione amministrativa)

N.B. Sentenze relative all'illegittimità dell'utilizzo dell'algorithmo nella procedura assegnazione ruoli Dirigenti scolastici.

Sentenze Consiglio di Stato

Ø Hanno esteso la "**Legittimità algoritmo amministrativo**" all'attività discrezionale della pubblica amministrazione, prefigurando un "nuovo" sistema di regole e rapporti tra "Procedimento Amministrativo" e GDPR;

Condizioni minime legittimità algoritmo:

- § Presa conoscenza dello strumento
- § Imputabilità del potere

Sentenze Consiglio di Stato

Principio trasparenza amministrativa e rapporti con GDPR

§ Art. 13 e 14 GDPR => In materia di informazione da rendere agli interessati;

§ Art. 15 GDPR => In materia di accesso per determinare il meccanismo attraverso il quale si concretizza la "decisione automatizzata" (Algoritmo)

N.B.: => La Formula Tecnica (Algoritmo) deve essere corredata da spiegazioni che rendono "la regola giuridica" leggibile e comprensibile.

Le Sentenze Consiglio di Stato: l'Algoritmo nelle decisioni amministrative deve garantire tre principi:

- ∅ Il diritto di ciascuno a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata (art. 22 GDPR);
- ∅ Il principio di non esclusività della decisione algoritmica (art. 22 GDPR);
- ∅ Il principio di non discriminazione algoritmica (considerando 71 GDPR), nel senso che l'algoritmo non deve assumere decisioni che abbiano effetti discriminatori verso determinati soggetti;

N.B.: => Il mancato rispetto di tali principi, secondo i Giudici del Consiglio di Stato, è dunque idoneo ad inficiare l'intero metodo utilizzato dalla PA per l'adozione della decisione amministrativa, quanto meno in termini di violazione del generale principio di trasparenza.

Le Sentenze Consiglio di Stato: Principio Costituzionale del «buon andamento azione Amministrativa» art. 97 Costituzione

Ø La "metodologia dell' algoritmo" è quindi conforme ai canoni di "efficienza ed economicità dell'azione amministrativa", i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'Amministrazione, il conseguimento dei propri fini, con il minor dispendio di mezzi e risorse, attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale.



N.B.: L'assenza di intervento umano in un'attività di mera classificazione automatica, secondo regole predeterminate (queste sì, elaborate dall'uomo) e l'affidamento di tale attività ad un efficiente elaboratore elettronico devono essere considerate legittime declinazioni dell'art. 97 della Cost., coerenti con l'attuale evoluzione tecnologica.

Le Sentenze Consiglio di Stato: "Utilizzo Procedure Robotizzate"


L'utilizzo di procedure "robotizzate", non può essere motivo di elusione, dei principi che conformano il nostro ordinamento, e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa, laddove la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta (deve restare) pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima.

Le Sentenze Consiglio di Stato

La regola "algoritmica",
se strutturata con le
suddette garanzie,
quindi:

- Assume una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza, di ragionevolezza, di proporzionalità;
- **Non può lasciare spazi applicativi discrezionali** (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere una soluzione definita (e ragionevole) per tutti i casi possibili, laddove dunque le discrezionalità amministrativa, che non può essere demandata al software, deve essere esercitata al momento dell'elaborazione dello strumento digitale;
- Vede sempre la necessità che **l'Amministrazione compia un ruolo, ex ante, di mediazione e composizione di interessi**, anche per mezzo di test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo.

Le Sentenze Consiglio di Stato



In definitiva, dunque, "l'algoritmo", ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un "atto amministrativo informatico".

In tale "veste" deve quindi rispettare sia i "principi generali del procedimento amministrativo" (trasparenza, imparzialità, conoscibilità..) e sia i "principi generali della privacy", come esplicitati nell'ambito del GDPR.

Accertamenti fiscali digitali

REQUISITI:

**ANALISI
RISCHIO
EVASIONE:**

- Criteri di selezione utilizzati Circ N. 19/E/2019;
- Provv. AdE N° 669173/2019;
- ISA: art. 9 D. Legge N° 50/2017 – Legge N ° 96/2017;

N.B.: Criteri di selezione da esplicitare in sede di motivazione
Avvisi Accertamento

Accertamenti digitali

ALGORITMO:

Analisi del rischio evasione e relativa selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, basate su "Algoritmi":

diviene essenza fondamentale per "**la tutela e la difesa del contribuente**" conoscere con esattezza quali sono stati i criteri utilizzati nel corso dell'attività preparatoria della verifica".

Accertamenti digitali:
"Algoritmi"
"Evasometro" e/o "Risparmometro"

Incrocio dei dati delle fatture,
consumi e movimenti bancari con
strumenti di "Intelligenza Artificiale";

Archivio dei rapporti con intermediari
finanziari (Parere Garante della
Protezione Dati Personali N°
9106329 del 14 marzo 2019;

Accertamenti digitali

ALGORITMI:

Le incongruenze con scostamento del 20% rilevate dall'"Algoritmo" determina per il contribuente la facoltà di difendersi nella fase di contraddittorio "pre – accertativo".

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

Il meccanismo dell'evasometro si fonda sull'utilizzo di uno **speciale "algoritmo"** in grado di incrociare i movimenti bancari dei contribuenti con i redditi che sono stati comunicati da loro stessi al fisco, attraverso la dichiarazione dei redditi

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

I controlli si determinano quindi utilizzando un grandissimo data base, chiamato "SuperAnagrafe", come ad esempio le informazioni di chi è ritenuto a rischio evasione

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

Qualora l'algoritmo evidenzi casi di "spese eccessive" rispetto a quanto dichiarato, scattano ulteriori verifiche della GG.FF. e Agenzia Entrate;

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

Al contribuente in sede di contraddittorio, spetta poi il compito di spiegare le presunte anomalie, fornendo la documentazione necessaria, ovvero "dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nonché avviare, in caso di accertamento, il procedimento di adesione"

Evasometro/Risparmiometro

Il Funzionamento

Con l' **evasometro**
si inverte l'onere
della prova:
a carico del
contribuente

Accertamenti digitali: "Algoritmo"

Parere Garante della Protezione dei dati
personali N° 9106329 => "Le Prescrizioni - 1")"

Puntuale valutazione della coerenza complessiva della
posizione di ciascun contribuente selezionato da parte
di operatori qualificati preliminare alla convocazione del
contribuente

N.B.: In tale il Garante ha assicurato l'intervento umano nella verifica dei
risultati dell'Algoritmo, prima della comunicazione al contribuente
interessato.

Accertamenti digitali: "Algoritmo"

Parere Garante della Protezione dei dati personali

N° 9106329 => "Le Prescrizioni - 2)"

Introduzione di adeguate informazioni al contribuente convocato in contraddittorio, con particolare riferimento:

- alla natura obbligatoria e/o facoltativa del conferimento dei dati, in tale sede;
- alle conseguenze di una eventuale mancata presentazione e/o rifiuto a rispondere.

Accertamenti digitali: "Algoritmo - ISA"

- **ISA** => Pagella Fiscale: Necessario richiedere esplicitazione dei criteri di selezione nella motivazione di accertamento. (cfr. Consiglio di Stato Sent. N° 2270 del 08 aprile 2019)

N.B.: L'algoritmo attraverso il quale si concretizza una decisione robotizzata "deve essere conoscibile secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico" .

Accertamenti digitali: "Algoritmo"

■ **ISA** => Pagella Fiscale: Necessario richiedere esplicitazione dei criteri di selezione nella motivazione di accertamento. (cfr. Consiglio di Stato Sent. N° 2270 del 08 aprile 2019)

N.B.: "La regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in se, ma anche soggetta alla piena cognizione e al pieno sindacato" del giudice. Il giudice deve essere infatti messo nelle condizioni di "sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in un'ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa"

**INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E
GIUSTIZIA PREDITTIVA
«Nel Processo Tributario»**

Intelligenza artificiale (IA)

q Capacità di un sistema tecnologico di risolvere problemi e/o svolgere compiti e/o attività tipiche della mente e agire umano, utilizzata nei settori di vita quotidiana



N.B.: Riferimenti ad algoritmi

Intelligenza artificiale: ALGORITMI

Input =>
Contenuti
decisionali
(Sentenze e/o
Testi Giuridici)

Output => Probabilità di
orientamento decisionale
(incrocio di dati, ricerca
correlazione tra dati)

Intelligenza artificiale (IA)

q **Sistemi esperti** => Sono in grado di sfruttare una base di conoscenza iniziale per dedurre nuove conoscenze ed informazioni in modo "inferenziale"

N.B.: Questa tipologia è in grado di spiegare logicamente le decisioni dell'algorithm.

q **Preveduttivo per logica** => Rilevante per la trasparenza in termini di affidabilità, trasparenza e conoscibilità degli algoritmi e/o statistica.

Intelligenza artificiale (IA)

Giustizia predittiva =>

La possibilità di prevedere l'esito di un giudizio tributario tramite calcoli complessi, con "probabile sentenza" relativa ad uno specifico caso attraverso l'ausilio di algoritmi.

N.B.: Art. 65 Ordinamento giudiziario => Cassazione
Uniformità ed unità del diritto nazionale:

- Art. 3 Costituzione => Diritto Oggettivo e Certo
- Art. 348 – bis cpc => Calcolo probabilità
domanda giudiziale

Giustizia Predittiva Tributaria

q Processo Tributario Telematico:

- => Ricorsi depositati attraverso il sistema SIGIT;
- => Afflusso massimo di dati per introduzione e prospettare la giustizia predittiva tributaria;
- => Atti predisposti in formato word e poi convertito in PDF/A;
- => Fascicolo informatico in PDF che può essere selezionato e/o copiato da Giudici, Segretari e Comm. Trib. e parti del processo tributario telematico.

Giustizia Predittiva Tributaria: i vantaggi competitivi per Agenzia Entrate

- ➔ Individuare sentenze favorevoli;
- ➔ Selezionare argomenti difensivi usati da uffici periferici da riutilizzare nei nuovi contenziosi;
- ➔ Esaminare per Giudice Tributario quali siano le argomentazioni difensive che hanno ottenuto i migliori risultati;
- ➔ Accesso a tutti gli atti e fascicoli;
- ➔ Argomenti difensivi utilizzati per il contenzioso e le relative sentenze;

N.B. Il contribuente "invece" => Accesso solo al proprio fascicolo

VERIFICHE FISCALI INFORMATICHE:

- Art. 39 – 3° comma DPR n° 633/72;
- Ø Art. 52 DPR n° 633/72;
 - Ø Circolare GG.FF. n° 01/18
 - Ø DPR 13 novembre 2014»

Verifiche Fiscali Informatiche

LE VERIFICHE FISCALI INFORMATICHE:

- L'utilizzo di **sistemi tecnologici ed informatici contabili e fiscali** ha inciso anche sull'introduzione di una disciplina atta a regolamentare presupposti e "modalità di effettuazione della fatturazione elettronica" e "conservazione di libri, registri e documenti su supporti informatici";
- **Circolare n° 1/18 GG.FF. => oggetto di controllo "Informazioni extracontabili":**

- file eliminati da memorie interne - chat – cronologia di ricerca;

- accesso ai dati memorizzati in piattaforme "cloud storage";

- Ram computer, Tablet, Smartphone;

- Posta elettronica

Verifiche Fiscali Informatiche

ART. 39,
comma 3
D.P.R. N.
633/72

- I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
- Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

Verifiche Fiscali Informatiche

Nell'ambito dell'attività investigativa informatica fiscale i verificatori esaminano documenti informatici e/o rilevano tracce informatiche delle operazioni economiche che abbiano "efficacia probatoria" sia per il contribuente che per l'organo accertatore.

REQUISITO DOCUMENTO
INFORMATICO

D.M. 17
GIUGNO 2014

REQUISITO
CONSERVAZIONE DIGITALE

D.M. 17
GIUGNO 2014

Verifiche Fiscali Informatiche

Ricerca evidenze digitali

1

Conservazione delle evidenze digitali acquisite

2

3

Acquisizione dati
(anche effettuando copie)

Verifiche Fiscali Informatiche

1 DOCUMENTAZIONE FISCALE RILEVANTE AI FINI FISCALI

- Art. 52 – 4° comma DPR N° 633/72
- Art. 7 comma 4 – ter D.L. N° 357/94 – Legge N° 489/94
- Art. 5 D.M. 17 giugno 2014

2 TENUTA E CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI IN FORMA DIGITALE